

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2725}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANCINI VINCENZO, BORRUSO, ANSELMI, ANTONUCCI, AZZOLINI, BATTAGLIA PIETRO, BIANCHI, CIMMINO, GELPI, LOIERO, NUCCI MAURO, PISICCHIO, RIGHI, SAPIENZA, TEALDI

Presentata il 19 maggio 1988

Modifiche ed integrazioni alle norme in materia
di previdenza forense

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Gli avvocati e i procuratori già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria risultano senza dubbio penalizzati dalla legge 20 settembre 1980, n. 576, che ha riformato il sistema previdenziale forense. Tra gli avvocati e procuratori iscritti ai cosiddetti elenchi speciali — che comprende solo chi esercita la professione esclusivamente nell'ambito di un rapporto di impiego — e quelli che esercitano la professione forense pur in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, si è determinata una evidente discriminazione. I primi, infatti, non possono iscriversi alla Cassa di previdenza

degli avvocati; per i secondi, invece, vige addirittura l'obbligo dell'iscrizione, come nel caso dei professori di scuole medie superiori, degli assistenti e dei professori universitari. Questo regime contrasta con quelli previsti a tutela di altri soggetti che svolgono attività libero professionali pur in presenza di un rapporto di lavoro subordinato. Per sanare questa disparità la presente proposta di legge intende attribuire agli avvocati e ai procuratori sottoposti a forma di previdenza obbligatoria, la facoltà di iscriversi o di confermare l'iscrizione anche alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari dello Stato, che esercitano con continuità la professione di avvocato o di procuratore legale non sono obbligati ad iscriversi alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori.

2. I soggetti di cui al comma 1, che risultano già iscritti alla Cassa possono optare fra il mantenimento di tale iscrizione o la sua cessazione. La dichiarazione di cessazione non comporta il rimborso dei contributi versati alla Cassa.